RISPARMIO & FUTURO



Sede Nazionale ADUSBEF APS, via Bachelet n. 12, p. 1° int. B- 00185 - ROMA
Mensile anno XXXVIII– N° 9- 1° Settembre 2026
Sped. in abb. Postale DL 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1 comma 1 DCB Roma
La rivista è finanziata con i contributi pubblici all'editoria e con altri finanziamenti pubblici.

RISPARMIO & FUTURO prodotto e distribuito da ADUSBEF APS

TRASPARENZA INFORMAZIONE CERTEZZA DEL DIRITTO NELLA CONTRATTAZIONE

Anno XXXVIII – N°9– Settembre 2026

Periodico d'informazione
Direttore Responsabile Sen. Dott. Elio Lannutti, Presidente Onorario di ADUSBEF APS
Amministrazione, Redazione: Via Bachelet n. 12, 00185 ROMA
Stampa: Corso porta Luce n. 20, 73013, Galatina (LE)
Autorizzazione del Tribunale di Roma N° 299 del 18 maggio 1988
Abbonamenti: Ordinario € 24 euro; Sostenitore € 100 e oltre.
Versamenti su **conto corrente bancario** presso Monte dei Paschi di Siena IBAN: IT35Q0103003204000001471949, sempre intestato ad ADUSBEF APS.
Redazione: Antonio Tanza - Mauro Novelli – Federico Novelli - Rosalba Di Placido - Mario Fasano - Giuseppe Palamà - Tania Saracino - Filomena Cosentino - Olga Tanza - Vincenzo Laudadio – Marco Centonze.
Corrispondenti: Giuseppe Angiuli (BA); Orazio Isidoro Scuro (BA); Raffaele Rutigliano (FG); Giuseppe Sbriglio (AO); Lucia Monacis (TO); Anna Patisso; (TO) Daniele Folino (VB); Andrea Sella (BI); Giovanni Piazza (MI); Caterina La Sala (MI); Fulvio Cavallari (PD); Manuela Spada (RO); Monica Spada (Vi); Emanuela Marsan (VI); Camilla Cusumano (VR); Emanuela Bellini (VR); Paola Formica (MC); Paolo Polato (TN); Federico Capalozza (UD); Patrizia Monferrino (GE); Anna Maria Patisso (GE); Alberto Basaglia (RA); Giulio Caselli (FI); Lorenzo De Cesaris (GR**);** Fabrizio Mirko (LU); Andrea Frosini (PO); Floro Bisello (PU); Alessandra Di Sarno (RM); Fiammetta Fiammeri (RM); Massimo Campanella (RM); Giuliano Forlani (RM); Carlo delle Site (RM); Angelo Turriziani (RM); Veronica Mattei (RM); Maria Rita Di Giambattista (PE); Doriana Pescara (CB); Monica Cirillo (NA); Ivan Lambiasi (SA) Maria Teresa De Bottis (CE); Vittoria Marzioni (PZ); Felice Belisario (PZ); Elena Mancuso (CZ); Lucia Cittadino (CZ); Fernando Scarpelli (CS); Angela Blando (PA)**;** Elisabetta Freni (CT); Marianna Orlando (ME); Nicola Marchese (ME); Serena Lazzaro (SR); Guenda Pili (CA); Alberto Marongiu (OR); Antonino Siffu (SS); Elisabetta Cristiani (MI); Cristiano Aretusi (TE); Antonio Stagnaro (GE)

Sommario del n° 9 Settembre 2026

LA VIOLENZA SULLE DONNE È ANCHE ECONOMICA **03**
L'inganno chimico e la civiltà della tavola: come la legge contrasta la falsificazione del gusto e mezzi di autotutela per il Consumatore **04**
Riscossione NPL, dura sconfitta per la società veicolo: il Tribunale di Termini Imerese azzera il decreto ingiuntivo **09**
SMS alert e operazioni di pagamento non autorizzate: l'obbligo dell'intermediario secondo la decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 24366/2019 **10**
***Agosto** in ADUSBEF APS* **14**
Investi il 5x1000 ad ADUSBEF APS **15**
NOTIZIE ADUSBEF APS E FINANZIAMENTI **16**

LA VIOLENZA SULLE DONNE È ANCHE ECONOMICA



Tra le forme di violenza, quella economica è la più subdola e fa riferimento a un tipo di abuso in cui il partner utilizza e controlla le risorse economiche, al fine di esercitare, acquisire o mantenere il controllo, attraverso diverse strategie, come il controllo del reddito, la limitazione dell'accesso alle risorse finanziarie, o l'esclusione dalle decisioni finanziarie.
La violenza economica si radica all'interno della violenza di genere e della sua disuguaglianza, presente da sempre e ancora oggi nella nostra società.
All'interno della violenza economica, rientra la dipendenza finanziaria, e la conseguente impossibilità ad accedere alle proprie risorse economiche.
Inoltre, come ogni forma di violenza, molte volte le vittime vivono in isolamento sociale, peggiorando ulteriormente la condizione di vita, non avendo una rete di supporto che possa aiutarle, e incrementando i rischi di malessere mentale.
Nel sistema penale italiano tale forma di violenza non trova ancora codificazione specifica, ma rientra nell'alveo nella violenza psicologica, sebbene la leva psicologica esercitata per raggiungere il controllo e la dipendenza economica della vittima è una delle tante sfaccettature del fenomeno, che però penalmente va ricondotto alle seguenti fattispecie astratte, come estrema difficoltà, se non associate a violenze fisiche e psicologiche:

- 570 c.p violazione degli obblighi di assistenza;
- 572 c.p. maltrattamenti in famiglia (Cass. Sez. Unite 10958/16);
- 610 c.p. violenza privata;

Attualmente ha avuto un ruolo importante la crisi economica causata dalla pandemia che ha avuto un impatto devastante sulle donne, aggravando la loro vulnerabilità alla violenza economica.
Le restrizioni imposte dal lockdown hanno aumentato la **concentrazione delle donne nelle mura domestiche**, esponendole maggiormente ad abusi.
Inoltre, molte donne hanno perso il lavoro o hanno visto ridursi le loro ore di lavoro durante la pandemia, rendendo più difficile la possibilità di sfuggire alla violenza. La **mancanza di supporto sociale** durante la pandemia ha acuito la dipendenza economica, mentre le difficoltà nel fornire **accesso ai servizi di assistenza** (come case rifugio e consulenze legali) hanno impedito a molte donne di denunciare o cercare aiuto e soprattutto di rendersi conto di star scivolando verso una dipendenza economica che associata ad altri fattori di rischio incideva sull'aumento di casi

di violenza domestica, psicologica e anche economica.
La violenza economica è poco riconosciuta come abuso vero e proprio, anche da parte delle istituzioni e dei professionisti e spesso viene vista come una questione privata, che senza una tutela civile specifica rende la vittima impotente ed inerme finché non si verificano anche violenze fisiche e psicologiche.
Un'adeguata educazione finanziaria per le donne rappresenta uno strumento importante per ridurne la vulnerabilità; aiuta a comprendere l'importanza dell'indipendenza economica, non delegando ai partner la gestione economica e finanziaria.
L'importanza dell'attività informativa e formativa di tutte le agenzie sociali volontari ed istituzionali presenti sul territorio è palese di fronte a situazioni ricorrenti nella nostra provincia come l'indebitamento inconsapevole della partner donna, la nullatenenza inconsapevole della partner donna, l'incapienza economica e la mancanza di merito creditizio della partner donna. Per questo, la formazione e l'informazione diventa uno strumento di prevenzione fondamentale.



Avv. Elema Mancuso *Direttivo Adusbef APS, Responsabile Regione Calabria e Catanzaro.*

L'inganno chimico e la civiltà della tavola: come la legge contrasta la falsificazione del gusto e mezzi di autotutela per il Consumatore.

Nel panorama gastronomico economico contemporaneo, il concetto di benessere e di autenticità alimentare si scontra quotidianamente con un'autentica illusione di abbondanza. I nostri supermercati sono cattedrali del consumo ove lo scaffale promette salute, freschezza e convenienza. Ma questa è, troppo spesso, un'illusione costruita a tavolino dalle grandi lobby agroalimentari. Quando l'industria ultra-processata aggira i precetti normativi per imporre un gusto omologato, finalizzato alla pura scalabilità commerciale a discapito della qualità nutrizionale, si consuma il primo e più radicale inganno ai danni della civiltà della tavola.

Il quadro normativo: la trasparenza come dogma.

Dal punto di vista del diritto, questa profonda asimmetria informativa trova un preciso limite nel Regolamento dell'Unione Europea n.1169 del 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. L'art. 7 di tale impianto europeo sancisce infatti il principio cardine della trasparenza: le informazioni non devono indurre in errore il consumatore sulla natura, l'identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la conservazione, il paese d'origine o il metodo di fabbricazione dell'alimento. Per sostenere le imperative dinamiche economiche della grande distribuzione, il sistema

industriale ricorre talvolta a scorciatoie che sfociano nell'illegalità, superando i confini stabiliti dal nostro ordinamento penale. La linea di demarcazione tracciata dal legislatore italiano è netta e distingue le condotte che ledono la lealtà degli scambi commerciali da quelle che mettono a repentaglio la salute pubblica.

La frode commerciale, disciplinata dall'art. 515 del codice penale sotto la fattispecie di frode nell'esercizio del commercio, punisce chiunque consegni all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero diversa per origine, provenienza, qualità o quantità da quella pattuita o dichiarata. Qualora la manipolazione o la sofisticazione generi invece un pericolo concreto per i consumatori, subentrano i reati contro la salute pubblica, come il commercio di sostanze alimentari nocive previsto dall'art. 444 del codice penale o l'adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari punita dall'art. 440 dello stesso codice.

La giurisprudenza di legittimità ha delineato con precisione queste interazioni. La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n.34321 del 2021 della sezione VI, ha ribadito che il reato di frode in commercio prescinde dalla sussistenza di un danno effettivo alla salute, configurandosi con la mera consegna di un bene qualitativamente differente, secondo il principio dell'*aliud pro alio*. Tuttavia, laddove l'alterazione chimica comporti un rischio biologico, il reato commerciale concorre pienamente con le fattispecie a tutela della salute pubblica. A completare questo scudo si pone l'art. 5 della legge n.283 del 1962, una disposizione storica ma fondamentale che vieta la vendita, l'impiego o la detenzione di sostanze private dei propri elementi nutritivi, mescolate a prodotti di qualità inferiore o trattate in modo da mascherarne il naturale deterioramento.

L'ingegneria chimica applicata all'inganno.

L'analisi delle frodi concrete svela l'ingegneria chimica applicata all'inganno gastronomico, a partire dall'olio extravergine d'oliva, pilastro della dieta mediterranea. Oli lampanti, per legge esclusi dal consumo umano a causa di un'elevata acidità e di sentori sgradevoli, vengono deacidificati mediante l'impiego di soda caustica, deodorati oltre i 200 gradi sotto vuoto per annullarne i difetti, distruggendo polifenoli e vitamine, e infine truccati con clorofilla industriale e beta-carotene per simulare i riflessi dorati e verdi di un prodotto artigianale. La successiva miscelazione con minime quote di olio pregiato, nota come *blending*, serve a immettere sul mercato un grasso strutturalmente fragile ed economicamente incompatibile con i reali costi di produzione. Sul punto, la Cassazione penale III sezione, con la sentenza n.4324 del 2019, ha sancito che la detenzione a fini di vendita di olio falsamente designato come extravergine integra il delitto di frode in commercio qualora la minorità qualitativa del prodotto sia accertata mediante analisi chimico-organolettiche, ivi compreso il panel test. In tale ipotesi, infatti, l'ingannevole indicazione merceologica

trae in errore l'acquirente sulle reali caratteristiche intrinseche del bene. Questo olio truffaldino, una volta utilizzato nelle cucine domestiche, subisce un crollo termico immediato producendo sostanze tossiche come l'acroleina e i perossidi, a differenza del vero extravergine la cui dote polifenolica funge da scudo biologico contro l'ossidazione. Le manipolazioni colpiscono sistematicamente ogni comparto.

Nel settore ittico si registra l'uso del monossido di carbonio sui tranci di tonno al fine di bloccarne artificialmente il colore rosso vivo, inibendo l'imbrunimento da ossidazione ed esponendo il consumatore al rischio di intossicazioni da istamina. La Cassazione penale, sez III, con la sentenza n.20182 del 2020, ha confermato la condanna ai sensi dell'art. 5 della legge 283 del 1962 per i commercianti che utilizzano additivi volti a simulare una freschezza svanita, ingannando sulla reale senescenza del prodotto.

Nel settore apistico, il Tribunale di Ravenna, con la sentenza del 08/03/2023, ha condannato per tentata frode in commercio un'azienda il cui prodotto, dichiarato come miele millefiori 100% italiano, conteneva in realtà oltre il 60% di sciroppo di zucchero invertito derivato da mais, risultando completamente privo di tracciabilità pollinica a causa di processi di microfiltrazione.

I **derivati del latte** subiscono sofisticazioni tese a contraffare l'origine geografica e la freschezza, come la pratica di produrre mozzarelle partendo da cagliate congelate d'importazione sbiancate chimicamente con perossido di benzoile. Il Tribunale di Bari, con la sentenza del 14/11/2022, ha sanzionato un simile comportamento applicando l'art. 517-quater del codice penale, che punisce la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine, avendo l'azienda spacciato per specialità pugliese un manufatto ottenuto da blocchi di cagliata dell'est europa.

Lo stadio successivo della manipolazione chimica industriale è emerso dall'inchiesta della Procura della Repubblica di Pesaro sullo stabilimento della società Fattorie Marchigiane, situata in Colli al Metauro. Le indagini svolte dai Carabinieri del NAS e dall'ICQRF hanno condotto al sequestro di 200 tonnellate di alimenti alterati, rivelando uno scenario inquietante: partite di latte deteriorate o inacidite venivano sistematicamente rigenerate con soda caustica per abbatterne l'acidità e con acqua ossigenata per mascherare l'elevatissima carica batterica. A fronte di tali risultanze, il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Pesaro ha applicato severe misure cautelari ravvisando il concorso tra gli articoli 440 e 515 del codice penale e l'articolo 5 della legge 283 del 1962. Il procedimento è poi entrato nel vivo con l'udienza preliminare del 4 marzo 2026: in tale sede l'ufficio del Pubblico Ministero ha formalizzato la richiesta di rinvio a giudizio per i tredici imputati complessivi, individuati nello stesso ente societario, in qualità di persona giuridica controllata dal gruppo

Cooperlat Tre Valli, e in dodici persone fisiche, tra cui figurano i vertici dirigenziali, i responsabili di stabilimento, i tecnici di laboratorio e i consulenti chimici dell'azienda. L'impianto accusatorio contesta loro a vario titolo reati gravissimi, quali l'adulterazione e la contraffazione di sostanze alimentari rese pericolose per la salute pubblica ai sensi dell'articolo 440 del codice penale, la frode nell'esercizio del commercio ai sensi dell'art.515 del codice penale per l'immissione sul mercato di prodotti non conformi alle qualità dichiarate, e la violazione dell'art.5 delle legge numero 283 del 1962 per la detenzione e l'impiego di alimenti insalubri e addizionati con sostanze chimiche vietate.

Il **comparto dei salumi** rappresenta un altro terreno sensibile ove l'ingegneria conserviera si scontra con i limiti della salute pubblica, in particolare attraverso l'uso massiccio di conservanti di sintesi come i nitrati e i nitriti. È necessario compiere una distinzione tecnica: mentre i veri insaccati sono costituiti da carni tritate e inserite in un budello (come salami, mortadelle e würstel), i salumi a pezzo intero conservano la struttura anatomica originaria dell'animale. Tra questi ultimi, il prosciutto cotto subisce spesso l'addizione di tali sostanze per preservarne artificialmente il colore rosa vivo e accelerare la produzione industriale. Al contrario, i prosciutti crudi di alta gamma tutelati da marchi DOP, come il Prosciutto di Carpegna nella Provincia di Pesaro e Urbino, il Parma o il San Daniele, sono per legge privi di qualsiasi conservante chimico, affidando la conservazione esclusivamente al sale e alla stagionatura. Laddove invece l'industria impiega nitrati e nitriti, la letteratura oncologica pone rigidi freni: all'interno dello stomaco umano, le interazioni chimiche tra questi additivi e le ammine proteiche della carne generano le nitrosammine, composti strutturalmente mutageni e classificati come carcinogeni certi. Quando i produttori violano i quantitativi massimi fissati dai regolamenti comunitari per mascherare scarti di lavorazione, la condotta supera i confini della mera slealtà commerciale per integrare il delitto di commercio di sostanze alimentari nocive ai sensi dell'art.444 del codice penale, esponendo la collettività a un latente rischio oncologico.

Una logica speculare presiede alle sofisticazioni del **settore vitivinicolo**, dove la nobile arte della fermentazione viene rimpiazzata da alchimie di laboratorio basate sull'impiego di "polverine" e additivi sintetici. La frode vinicola si consuma aggirando il divieto assoluto di zuccheraggio, attuato immettendo nel mosto zuccheri esogeni industriali al fine di innalzare surrettiziamente la gradazione alcolica di uve scadenti o immature. Nei laboratori clandestini, partite di vino qualitativamente degradate vengono corrette ricorrendo a polveri acidificanti, tannini industriali volti a simulare un invecchiamento in legno mai avvenuto, e massicce dosi di anidride solforosa per bloccare la putrefazione dei fusti. Tale condotta,

oltre a violare le rigide discipline delle denominazioni d'origine protette dall'art. 517-quater del codice penale, configura una frode in commercio punibile ai sensi dell'art. 515 dello stesso codice, in quanto l'acquirente riceve un manufatto chimico riprodotto in laboratorio al posto del naturale prodotto della vite.

Persino il **settore cerealicolo** soffre delle distorsioni commerciali globali, con l'importazione di grani esteri sottoposti a disseccamento artificiale mediante irrorazione massiccia di glifosato poco prima del raccolto e stoccati in stive umide favorevoli allo sviluppo di micotossine, per poi essere miscelati con quote minime di grano nazionale. Su questo fronte, la pronuncia del Tribunale di Foggia del 21/04/2021 ha legittimato il rifiuto di una simile partita di grano da parte di un consorzio di tutela, evidenziando come l'omissione informativa circa l'uso del glifosato in pre-raccolta costituisca una patente violazione del principio di buona fede e trasparenza della filiera.

Resistenza culturale e diritto alla salute.

A fronte di queste derive e della prospettiva di una sostituzione totale della natura con cibi sintetici e ingegnerizzati protetti da brevetti industriali, la tutela del patrimonio gastronomico risiede nella reazione consapevole dei consumatori. I gruppi di acquisto solidale (cosiddetti G.A.S.) e i mercati contadini (per esempio, “Campagna Amica” della Coldiretti), rappresentano un argine fondamentale, trovando un solido alleato istituzionale nel concetto europeo di rintracciabilità introdotto dall'art. 18 del Regolamento della Comunità Europea n.178 del 2002. Laddove il sistema industriale riduce tale norma a un mero adempimento burocratico espresso in caratteri minuscoli, la filiera corta ne recupera la dimensione tangibile fondata sulla conoscenza diretta e sulla fiducia reciproca. **Sostenere il piccolo produttore significa salvaguardare la biodiversità**, **tutelare l'economia locale contro il ricatto del ribasso dei prezzi operato dalle lobby dell’agroalimentare, proteggere la salute collettiva.** Come ricorda la dottrina costituzionalista evocata dalle vicende giudiziarie più recenti, la frode alimentare non reca soltanto un danno patrimoniale, ma lede il diritto costituzionale alla salute sancito dall'art.32 della costituzione.

La difesa della civiltà della tavola e dell'autenticità del cibo non **è** una rivendicazione meramente elitaria, bensì **un dovere etico e un atto di resistenza culturale da esercitare quotidianamente, riscoprendo il valore delle produzioni reali contro ogni sofistica di laboratorio.**



Avv. Floro Bisello *Segretario Nazionale Adusbef APS, Direttivo e Responsabile Regione Marche e Pesaro. Pres. Comm. Disciplinare*

Riscossione NPL, dura sconfitta per la società veicolo: il Tribunale di Termini Imerese azzera il decreto ingiuntivo

TERMINI IMERESE – Importante vittoria sul fronte del diritto bancario per i correntisti e le ditte individuali alle prese con il recupero crediti da parte delle società di cartolarizzazione (SPV). Con la sentenza n. 1023/2026 (pubblicata il 25 maggio 2026, R.G. n. 960/2020), il Tribunale Ordinario di Termini Imerese, ha inflitto una battuta d'arresto ai colossi dei crediti deteriorati (NPL), revocando integralmente un decreto ingiuntivo e condannando la società finanziaria al pagamento delle spese di lite.

La pronuncia, destinata a fare giurisprudenza nel foro siciliano, è stata ottenuta dall'Avvocato Angela Blando, difensore del correntista opponente. Il legale è riuscito a scardinare la pretesa creditoria della società veicolo agendo su due fronti decisivi: il difetto di prova sulla titolarità del credito e la prescrizione decennale del saldo.

Il fatto: l'assalto delle società di recupero e la difesa del correntista

La vicenda nasce dal ricorso monitorio con cui una nota società veicolo di cartolarizzazione pretendeva il pagamento di oltre 7.400 euro da una ditta individuale. La somma veniva reclamata a titolo di saldo debitore di un vecchio conto corrente originariamente aperto con un istituto bancario e asseritamente passato di mano all'interno di un pacchetto di crediti ceduti in blocco.

Davanti al Giudice, l'Avvocato della correntista ha sollevato una difesa rigorosa, contestando radicalmente che la società finanziaria avesse mai fornito la prova di possedere legalmente quel preciso credito e dimostrando come, in ogni caso, il diritto a riscuotere fosse ormai scaduto per il decorso del tempo.

Niente scorciatoie probatorie: i fogli Excel non bastano.

Il Tribunale ha accolto in pieno la tesi della difesa, ricordando un principio cardine: chi acquista un credito deve dimostrare l'atto d'acquisto. La pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale (ex art. 58 TUB) serve solo ad avvisare il pubblico, ma non costituisce una prova automatica dell'effettivo inserimento di quel determinato credito nel blocco.

Nel mirino del giudice è finita la prassi delle società di recupero di produrre "stralci" o elenchi parziali autoprodotte. Nel caso di specie, il documento depositato in atti è stato liquidato come una comunicazione unilaterale della stessa finanziaria, priva di firme della banca cedente. "Il materiale documentale prodotto – si legge testualmente nella sentenza – non consente di ritenere dimostrata l'esistenza del contratto di cessione".

La clessidra della prescrizione parte dalla revoca del fido, non dalla chiusura interna

L'altro grande pilastro della decisione risolve una prassi contabile

spesso utilizzata dagli istituti di credito per allungare artificialmente i tempi di riscossione. La difesa ha dimostrato che la banca originaria aveva revocato i fidi nel lontano ottobre 2007, intimando il rientro immediato. Da quel momento, il debito è diventato esigibile e la clessidra della prescrizione decennale ha iniziato a scorrere.

La tesi della finanziaria, secondo cui la prescrizione sarebbe dovuta partire solo dalla successiva data di "chiusura contabile" del conto (avvenuta nel 2008), è stata rigettata con fermezza. La chiusura del conto è un mero adempimento interno e non può spostare in avanti i termini legali. Poiché la prima diffida valida è arrivata solo nel dicembre 2017 – ben oltre i dieci anni previsti dalla legge – il credito è stato dichiarato definitivamente estinto.

Un precedente importante per la tutela dei debitori

Il verdetto del Tribunale di Termini Imerese rappresenta una boccata d'ossigeno per le imprese e i cittadini aggrediti da cartolarizzazioni selvagge. "Le società veicolo non possono pretendere pagamenti basandosi su tabelle informatiche interne o estratti unilaterali" commenta l'Avvocato, esprimendo soddisfazione per l'esito del giudizio che ha visto la totale revoca del decreto ingiuntivo e l'addebito delle spese legali interamente a carico della controparte soccombente.

Nota di trasparenza AI: Questo articolo costituisce un commento giornalistico e dottrinale basato sul testo ufficiale della sentenza n. 1023/2026 del Tribunale di Termini Imerese (p. 1). Non sostituisce una consulenza legale personalizzata.



Avv. Angela Blando *Direttivo Adusbef APS e Responsabile Regione Sicilia e Palermo*

SMS alert e operazioni di pagamento non autorizzate: l'obbligo dell'intermediario secondo la decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 24366/2019

Il servizio di sms alert è un servizio offerto dagli intermediari con il quale il cliente viene informato in tempo reale della esecuzione di una operazione di pagamento on line. Lo scopo di tale presidio non è soltanto di avvisare l'utente della data, ora e importo di un pagamento ma anche quello di prevenire possibili frodi informatiche. La ricezione di un sms relativo ad una operazione non personalmente autorizzata, infatti, permette all'utente di procedere al blocco della stessa e comunque al blocco della operatività di conto potenzialmente sotto attacco.

Proprio sotto tale ultimo profilo con la decisione n. 24366 del 6 novembre 2019 il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro

Bancario Finanziario definisce appunto il ruolo del servizio di SMS alert e dei sistemi di notifica equivalenti, nel regime di responsabilità per l'utilizzo fraudolento di strumenti di pagamento.

La decisione stabilisce che il servizio di alert integra un dovere di protezione dell'utente gravante sull'intermediario e non una semplice funzionalità accessoria, rimessa alla discrezionalità o all'iniziativa del cliente. Più precisamente il Collegio afferma il principio secondo il quale *"Fra i doveri di protezione dell'utente gravanti sull'intermediario rientra l'onere di fornire il servizio di sms alert o assimilabili da cui l'intermediario può essere esonerato solo dimostrando l'esplicito rifiuto dell'utente ad avvalersene. Gli effetti della mancata adozione del servizio di alert dovranno essere valutati alla stregua delle circostanze di fatto del caso concreto. "*

Da tale principio discendono alcune conseguenze applicative rilevanti.

L'intermediario non può limitarsi a provare che il cliente avrebbe potuto attivare autonomamente il servizio attraverso un portale, una sezione dell'home banking o una previsione delle condizioni contrattuali poiché secondo il Collegio l'onere grava direttamente sul prestatore e la mancata attivazione del sistema di alert costituisce una carenza organizzativa dell'intermediario.

La circostanza che il cliente non ne abbia fatto espressa richiesta di attivazione è pertanto irrilevante poichè grava sulla banca l'obbligo di provare e dimostrare il rifiuto specifico ed esplicito dell'utente all'attivazione del servizio di sms alert. La decisione valorizza così la funzione protettiva del sistema di alert facendo emergere anche la necessità di verificare la sua eventuale equivalenza tecnologica con altro servizio simile.

Il Collegio di Coordinamento ammette infatti che l'SMS alert possa essere sostituito anche da sistemi assimilabili, quali notifiche push tramite applicazione o avvisi via e-mail con la precisazione che non ogni modalità di comunicazione, però, può ritenersi automaticamente equivalente. L'equivalenza deve essere valutata in base alla capacità effettiva del sistema di fornire al cliente una notizia tempestiva, conoscibile e utilizzabile dell'operazione. L'avviso deve cioè permettere al titolare di reagire utilmente, bloccando lo strumento o contestando immediatamente il pagamento.

Questa impostazione conserva un rilievo particolare nelle frodi informatiche che comportano l'associazione abusiva dell'applicazione bancaria a un dispositivo diverso in uso al truffatore.

Ed invero in tali ipotesi una notifica push inviata al device fraudolentemente registrato dall'attaccante non assolve la funzione informativa verso il cliente e non è equivalente a un SMS inviato alla sua utenza certificata (Decisione n. 8469/2024).

Un preciso passaggio della decisione sopra richiamata afferma infatti che "Per il caso in cui la truffa è stata resa possibile dall'enrollment del dispositivo del truffatore, secondo l'orientamento dei Collegi, non può esserci equivalenza tra gli SMS alert le notifiche push.

In particolare, il Collegio di Milano (decisione n. 13320/2022) ha affermato: *"Ad avviso del Collegio è tuttavia dirimente un'altra questione. Non risultava infatti attivo, in favore del Cliente, il servizio di SMS Alert, che*

avrebbe consentito al ricorrente di esser reso edotto dei bonifici che si stavano compiendo ai suoi danni. È altresì vero che era attivo un servizio di notifiche push, ma queste, dopo l'avvenuto enrollment della App sul device dei truffatori, venivano ovviamente inviate a questi ultimi, senza che il Cliente potesse rendersene minimamente conto. Per tale ragione, ritiene il Collegio che l'Intermediario non abbia predisposto presidi di sicurezza tali da evitare che il ricorrente potesse esser messo all'oscuro delle operazioni fraudolente che venivano compiute ai suoi danni." (ABF Decisione n. 8469/2024).

È infine importante rappresentare che la decisione del Collegio di Coordinamento non configura, tuttavia, una responsabilità automatica dell'intermediario per ogni caso di mancata attivazione o mancato funzionamento del servizio di alert. La violazione del dovere di predisporre il sistema costituisce certamente un profilo di inadeguatezza organizzativa ma, per stabilire quale rimborso spetti al cliente, occorre verificare se l'avviso avrebbe avuto una concreta efficacia causale nel contenere il danno. Se si è in presenza di una sequenza di operazioni particolarmente ravvicinate (pochi minuti) come nel caso esaminato dalla decisione, l'invio di avvisi non avrebbe consentito, in concreto, di impedire quei prelievi prima del loro compimento. L'omesso alert pertanto sebbene sia stato qualificato come condotta colposa della banca non ha inciso causalmente sul danno specifico prodotto dalla rapidissima successione delle operazioni.

Successive pronunce dell'Arbitro Bancario hanno infatti confermato che l'assenza di sms alert tende a essere irrilevante quando vi sia una sola operazione oppure più operazioni concentrate in pochissimi minuti, tali da non rendere realisticamente possibile una reazione dell'utente.

Diversamente, ove tra la prima operazione e quelle successive intercorra un intervallo idoneo a permettere il blocco della carta o del conto, l'intermediario può essere chiamato a rimborsare almeno le operazioni successive alla prima. (ABF Decisione n. 10297/2024, Decisione n. 9698/2024, Decisione n. 654/2026).

La mancanza di attivazione di presidi SMS alert quindi, non elimina necessariamente ogni possibile responsabilità del cliente. Il Collegio mantiene distinta infatti, la valutazione relativa alla condotta dell'intermediario, tenuto ad adottare adeguati presidi tecnici, organizzativi e informativi; dalla condotta dell'utente, che deve custodire lo strumento e le credenziali con ragionevole diligenza e comunicare senza indugio l'abuso quando ne venga a conoscenza.

Ne deriva che il servizio di alert non sostituisce gli obblighi di custodia dell'utente poichè esso opera su un piano autonomo come presidio ex post destinato a permettere la pronta intercettazione dell'utilizzo fraudolento.

Infine la decisione n. 24366/2019 distingue chiaramente il sistema di allerta al cliente dal sistema di monitoraggio antifrode dell'intermediario. L'SMS alert è un presidio informativo: mira a rendere il titolare consapevole dell'operazione e a consentirgli di attivarsi. I sistemi antifrode, invece, sono presidi interni della banca i quali devono rilevare operazioni sospette o anomalie rispetto ai

parametri normativi e alla normale operatività del cliente, consentendo all'intermediario di adottare misure di verifica, sospensione o blocco.

In conclusione, quindi, il servizio di alert rientra nei doveri di protezione dell'intermediario il quale deve predisporre un sistema di avviso tempestivo delle operazioni effettuate con gli strumenti di pagamento del cliente. Tale servizio non può essere considerato meramente facoltativo e non è sufficiente affermare che il cliente avrebbe potuto attivarlo autonomamente poichè l'intermediario è esonerato da responsabilità soltanto se prova l'esplicito rifiuto dell'utente. Viene poi affermata la equivalenza tecnologica di tale servizio: sono ammissibili strumenti equivalenti all'SMS quali notifiche tramite app o e-mail possono essere equivalenti solo se consentono, in concreto, una conoscenza tempestiva e utile dell'operazione da parte del titolare.

Infine si precisa che la mancata attivazione dell'alert non determina automaticamente il rimborso integrale poiché è necessario verificare se un avviso tempestivo avrebbe realisticamente permesso al cliente di bloccare lo strumento e prevenire le successive operazioni.

In tale contesto si deve dare conto anche dell'esame relativo alla diversa tipologia di sms contenenti codici OTP parlanti, cioè con un sms che contiene la password temporanea con cui si autorizza il pagamento on line contenente il tipo di operazione, dell'importo e del destinatario prima dell'autorizzazione, per i quali i Collegi ABF ritengono che con tale tipologia di sms si assolva una funzione equivalente all'alert ex post con il quale si comunica l'esecuzione del pagamento, rendendo quest'ultimo irrilevante (ABF Decisione n. 1670/2025, Decisione n. 7312/2025).

I principi richiamati ci permettono in conclusione di valutare il sistema di alert all'interno di alcuni casi di frode informatica.

Per quanto attiene alle frodi da phishing, caratterizzate da messaggio civetta con numero telefonico non riferibile a banca e nelle quali la colpa grave del cliente è generalmente affermata, la mancata attivazione dell'alert può fondare una responsabilità concorrente dell'intermediario per le operazioni successive alla prima, con rimborso parziale (ABF Decisione n. 1760/2025).

Anche nei più complessi casi di frodi spoofing, caratterizzati dal mascheramento del numero mittente, dove la colpa grave del cliente è generalmente esclusa dai Collegi ABF laddove il messaggio civetta non appaia palesemente inattendibile, l'assenza di alert incide ulteriormente sulla responsabilità dell'intermediario (ABF Decisione n. 5659/2025, Decisione n. 1158/2025)

Quando invece l'operazione fraudolenta è eseguita direttamente e integralmente dal cliente che sebbene sotto inganno è comunque consapevole di disporre un pagamento, la giurisprudenza ABF ritiene l'intera operazione qualificabile come "autorizzata" dal cliente con conseguente disapplicazione della disciplina del D.Lgs. n.11/2010. In tali casi, la mancata attivazione dell'alert può risultare irrilevante, specialmente se le operazioni si concentrano in pochi minuti (ABF Decisione n. 3202/2026).

Dalla richiamata casistica emerge come il fondamentale principio affermato dal

Collegio di Coordinamento ABF con la decisione 24366/2019 sia stato adattato alla continua evoluzione delle frodi informatiche permettendo così una evoluzione interpretativa non solo del servizio di sms alert ma della sua rilevanza nel singolo e sempre diverso contesto in cui una frode informatica si consuma.

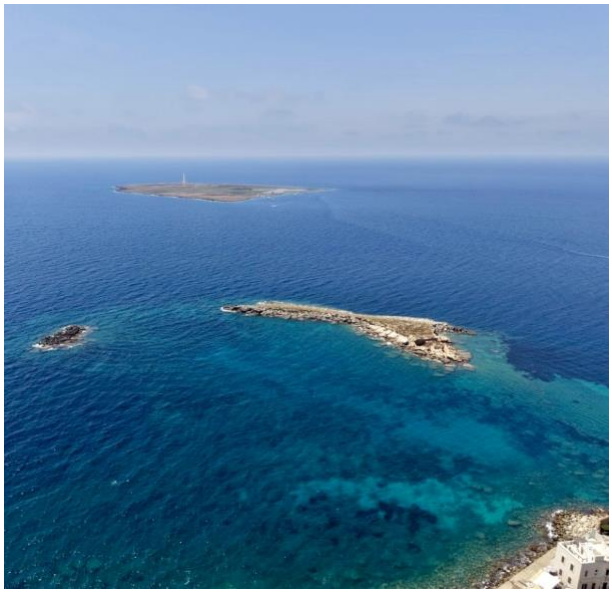


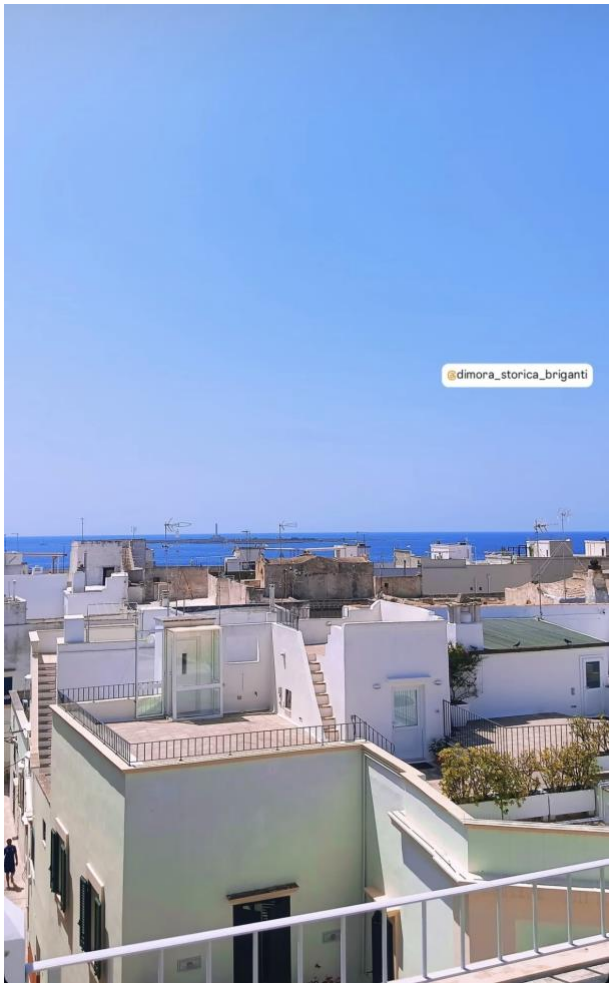
Avv. Francesco Cocchi
Delegazione Adusbef Firenze

ADUSBEF in Vacanza



Cortina d'Ampezzo





Gallipoli: Isola di Sant'Andrea



Sostieni i consumatori, sostieni ADUSBEF APS!

Puoi sostenere ADUSBEF APS anche attraverso il 5 per 1000: in fase di dichiarazione, indica il **codice fiscale 03638881007**

*Per difendere meglio i tuoi diritti destina il **5 per mille** delle tue imposte a sostegno di **ADUSBEF APS**. Indica il codice fiscale della nostra associazione **0 3 6 3 8 8 8 1 0 0 7** sul modulo della denuncia dei redditi ed apponi la tua firma come sotto indicato:*

730 Agenzia Entrate

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997

FIRMA X

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | 0 | 3 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 |

TRAPARENZA, INFORMAZIONE e CERTEZZA DEL DIRITTO NELLA CONTRATTAZIONE

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) -ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS)

DAL MAGGIO 1987, ADUSBEF APS COMBATTE ASPRE BATTAGLIE IN DIFESA DEI DIRITTI DEI CITTADINI IN OGNI SETTORE CONSUMERISTA ED È PARTICOLARMENTE SPECIALIZZATO IN CREDITO, FINANZA E ASSICURAZIONI.

FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE: in termini culturali e di bagaglio tecnico, ADUSBEF APS è attrezzata per operare con peculiare incisività nei settori: bancario, finanziario, assicurativo, postale, delle telecomunicazioni, della giustizia

RAPPORTO CON GLI ASSOCIATI: le nostre iniziative sono elaborate partendo sempre dalla realtà dei fatti, e diffuse tramite il periodico "Risparmio & Futuro" e attraverso comunicati stampa. Gli Associati coinvolgono l'ADUSBEF APS informando su argomenti dallo sviluppo manifestatamente non corretto o sospetto, richiedendo direttamente consulenze o semplici risposte a quesiti, coinvolgendo l'associazione su problemi di utenza e di consumo.

STRUTTURA. SEDI: Oltre la sede nazionale romana di via Vittorio Bachelet n. 12 ADUSBEF APS conta oggi più di 150 sedi locali ed è presente in tutte le Regioni d'Italia.

I professionisti responsabili delle delegazioni in cui si articola l'Associazione, sono in maggioranza avvocati. Tutti hanno sottoscritto il codice etico, elaborato originariamente nel dicembre 2000, il cui testo si può reperire sul nostro sito (www.ADUSBEF.it) dove sono presenti tutte le sedi ufficiali ADUSBEF APS.

SE VUOI AIUTARCI A CONTINUARE LE NOSTRE BATTAGLIE IN DIFESA DEI TUOI DIRITTI….
….. ISCRIVITI ALL'ADUSBEF APS

- **Socio ordinario + Rivista 12 numeri** (validità annuale + abb. 12 num rivista R&F):
 - €. 25,00 *(1,00 euro per la quota associativa annuale + 24,00 euro per 12 numeri rivista R&F in formato digitale)*
- **Socio ordinario** (validità annuale): - €. 1,00
- **Socio sostenitore**: - **€. 100,00**

- VERSAMENTI SU CONTO CORRENTE SU CONTO CORRENTE BANCARIO PRESSO **MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA**

IBAN: IT35Q0103003204000001471949 INTESTATO ADUSBEF APS;

- OPPURE ISCRIVITI **ONLINE**: https://web.ADUSBEF APS.it/iscrizione_socio.asp
- OPPURE ISCRIVITI PRESSO LA DELEGAZIONE ADUSBEF APS (https://www.ADUSBEF APS.it/sedi);

CI DARAI UNA MANO A BATTERE LA PREPOTENZA DI UN POTERE POLITICO FINANZIARIO SEMPRE PIÙ SUPPONENTE ED ARROGANTE CHE MORTIFICA PERFINO QUEI DIRITTI ACQUISITI ED INALIENABILI DEI CITTADINI E DEI CONSUMATORI IN TUTTI I CAMPI. GRAZIE DELL'ATTENZIONE.

Finanziamenti pubblici ricevuti da ADUSBEF APS nel 2025 ed anni precedenti: Presidenza Del Consiglio dei Ministri Mef CONTRIBUTOASSOC.CONSUMATORI D.LGS 70.2017 Editoria; Mimit – Ministero delle Imprese e del Made in Italy; Regione Lazio; Invitalia; MEF – Cinque per Mille – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; CSEA.

*"Per difendere meglio i tuoi diritti destina il **5 per mille** delle tue imposte a sostegno di **ADUSBEF APS**. Indica il codice fiscale della nostra associazione **0 3 6 3 8 8 8 1 0 0 7** sul modulo della denuncia dei redditi ed apponi la tua firma."*